



---

## POLICY SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

**versione 3 del 18 aprile 2019**

---

*Approvazione:* Consiglio di Amministrazione

*Data di prima approvazione:* 19/12/2014

*Data di Aggiornamento:* 18/04/2019

### Aggiornamenti

| <b>data decorrenza</b> | <b>note</b>   |
|------------------------|---|
| 19/12/2014             | Redazione del Documento sulla base degli artt. 23 e ss. Del Regolamento Congiunto Consob e Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.  |
| 12/02/2018             | Aggiornamento alla luce del recepimento della Direttiva Comunitaria n. 65 "Markets in Financial Instruments Directive II" c.d. MIFID II.  |
| 18/04/2019             | Revisione generale del documento sulla base dell'aggiornamento della Normativa di riferimento (ad es. Direttiva 2016/97/UE – IDD, Codice delle Assicurazioni Private – CAP, Regolamento Intermediari Consob). |

## INDICE

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....                            | 4  |
| 2 | PREMESSA .....  | 4  |
| 3 | DEFINIZIONI .....   | 5  |
| 4 | RELAZIONI CON ALTRE POLICY .....                          | 6  |
| 5 | MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE..... | 7  |
| 6 | GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....                 | 10 |
| 7 | INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE .....              | 12 |
| 8 | REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....                 | 13 |
| 9 | AGGIORNAMENTO DELLA POLICY .....                          | 13 |
|   | ALLEGATI.....   | 14 |

## 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento (di seguito *“Policy”*) è redatto ai sensi della *“Normativa di Riferimento”* di seguito riportata:

- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;
- Regolamento delegato 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- D.lgs. 58/98, Testo unico della Finanza (TUF);
- *“Regolamento Intermediari”* adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante il Regolamento Intermediari;
- Direttiva 2016/97/UE (c.d. *“IDD”* – Insurance Distribution Directive) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione di prodotti assicurativi;
- Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dal Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 in attuazione della direttiva (UE) 2016/97 (*“IDD”*).

## 2 PREMESSA

La suddetta normativa di riferimento riconosce che sempre più imprese di investimento esercitano simultaneamente diverse attività determinando un aumento della possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diverse attività e gli interessi dei clienti. Risulta pertanto necessario prevedere regole volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti. Le imprese di investimento hanno il dovere di adottare ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d'interesse determinati dall'ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione delle imprese di investimento.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalle imprese di investimento per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. Le imprese di investimento devono elaborare, applicare e mantenere una efficace politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui l'impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.

La normativa di riferimento dispone che le imprese di investimento, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale le imprese di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse infatti, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

La Banca, in quanto impresa di investimento, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi e di attività di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per sé illeciti.

La Banca pertanto con il presente documento provvede a:

- **individuare**, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare **un conflitto di interesse** che possa ledere gli interessi di uno o più clienti
- **definire** le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire **i conflitti di interesse**
- **identificare le informazioni da fornire ai clienti**, nel caso in cui le misure adottate non siano sufficienti ad evitare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti medesimi.

### **3 DEFINIZIONI**

- a) "Cliente" e/o "Clientela": ai fini della presente Policy si intendono: a) attuali clienti della Banca (intendendosi per tali i soggetti a favore dei quali la Banca presta i Servizi); b) clienti potenziali (laddove la Banca stia cercando di instaurare una relazione di carattere contrattuale relativamente alla prestazione dei Servizi); c) ex clienti, laddove permangano obblighi di qualunque genere in capo alla Banca.
- b) "Regolamento Intermediari" adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive integrazioni e aggiornamenti;
- c) "Soggetto rilevante": ai fini della presente Policy, l'espressione "Soggetto Rilevante" indica:

- I) i componenti degli Organi Aziendali <sup>1</sup>, i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, i dirigenti o i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- II) i dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della stessa Banca;
- III) le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Banca stessa.

La Banca individua quali Soggetti Rilevanti le seguenti figure:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - i componenti del Collegio Sindacale;
  - i componenti della Direzione Generale;
  - i dipendenti che sono nominativamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale alla prestazione delle attività e servizi di investimento ed accessori.
- d) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

#### 4 RELAZIONI CON ALTRE POLICY

La presente Policy, unitamente a *Policy* sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, *Policy* di Classificazione della Clientela, *Policy* sugli Incentivi, *Policy* di Product Governance e Consulenza e *Policy* Operazioni Personali, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui uniformare la prestazione dei servizi d'investimento e le regole di comportamento che i Soggetti Rilevanti della Banca sono tenuti ad osservare.

Le linee guida definite nelle suddette *Policy* devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono ufficializzati e resi disponibili a tutto il personale della Banca, ivi compresi i soggetti rilevanti, ed agli eventuali collaboratori esterni interessati alla prestazione dei servizi di investimento tramite i consueti canali di comunicazione e dovranno essere recepiti nelle disposizioni interne (disposizioni di lavoro, Ordini di Servizio, ecc.).

La sintesi della presente Policy è recepita nel documento "Informativa Precontrattuale", che la Banca fornisce al cliente o al potenziale cliente in tempo utile prima della stipula del contratto quadro, affinché lo

---

<sup>1</sup> Si intende per "organi aziendali" il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale.

stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

Tale sintesi contiene le informazioni principali sulla gestione dei conflitti di interesse che la Banca adotta.

Inoltre, ogniqualevolta il cliente lo richieda, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la propria politica in materia, consegnando ad esempio la presente *Policy*.

## 5 MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella presente *Policy*, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento e nella distribuzione di prodotti assicurativi.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti **requisiti**, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate *ex post*, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

### 5.1 Tipologie di Conflitti di interessi nello svolgimento dei servizi e attività di investimento

Nell'ambito della prestazione di servizi o svolgimento di attività di investimento, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa, possano trovarsi in una delle situazioni di seguito illustrate:

- a. possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- b. essere portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c. possibilità di ottenere un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d. svolgere la medesima attività del cliente;
- e. ricevere o poter ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di beneficio monetario o non monetario o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Più specificatamente la disciplina degli incentivi viene elaborata dalla Banca mediante adozione di apposita *Policy*.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- a. tipologia di **servizio di investimento** prestato;
- b. tipologia di **strumento finanziario** oggetto del servizio;
- c. **unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal *Regolamento aziendale*;
- d. **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento.

Ciascuna combinazione costituisce una situazione di potenziale conflitto di interessi, che, ancorché non idonea a generare un pregiudizio al cliente sulla scorta delle informazioni disponibili al momento della mappatura, è opportuno sia rilevata nella Politica al fine di essere monitorata e, se del caso, consentire l'individuazione di misure adeguate alla gestione.

I **“servizi e attività di investimento”** da considerare nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- 1 Ricezione e trasmissione di ordini;
- 2 Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- 3 Negoziazione per conto proprio;
- 4 Collocamento senza impegno irrevocabile
- 5 Assunzione a fermo - assunzione e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile;
- 6 Gestione di portafogli;
- 7 Consulenza in materia di investimenti;

I **“servizi accessori”** considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- 1 Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato;
- 2 Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito;
- 3 Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- 4 Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento;
- 5 Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari;
- 6 Servizi connessi con l'assunzione a fermo;
- 7 Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell'allegato 1 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti 5), 6), 7) e 10) della medesima direttiva, se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori;

La Banca individua, inoltre, l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse nelle seguenti ipotesi:

- attivazione di programmi di bonus interni definiti per singolo prodotto finanziario
- assegnazione di obiettivi di budget definiti per singolo prodotto finanziario



- applicazione di sistemi incentivanti che legano in maniera direttamente proporzionale la retribuzione dei Soggetti Rilevanti ai volumi realizzati.

Gli incentivi ricevuti o pagati dalle imprese di investimento da ovvero a Terzi, sono disciplinati e gestiti dalla Banca mediante adozione della *Policy sugli incentivi*. La negoziazione per conto proprio, per il portafoglio istituzionale (proprietary trading), di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi, ancorché finanziati o partecipati in misura rilevante dalla Banca o da una società del Gruppo o Sistema non è rilevata come un conflitto di interesse.

La Banca, inoltre, valuta che potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa, ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante<sup>2</sup>;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha rapporti di affari;
- delle società con cui la Banca ha accordi di collocamento/distribuzione;
- collocate sulla base di un impegno irrevocabile.

## 5.2 Tipologia di conflitti di interessi nella distribuzione di prodotti assicurativi

Con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, in conformità rispetto alla normativa di riferimento e al fine di identificare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa connessa a prodotti di investimento assicurativi, è stato valutato se la Banca, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente;
- b) privilegi gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;
- c) partecipa alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

Inoltre, la Banca si astiene dall'assumere direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva.

---

<sup>2</sup> Con riferimento ai soggetti affidati dalla Banca, si ha un finanziamento "rilevante" quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.

Con particolare riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi, il potenziale conflitto di interessi si potrebbe determinare nel momento in cui la Banca distribuisce prodotti assicurativi di una compagnia di assicurazione:

- di cui la Banca stessa detiene o una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto;
- che è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca.

I conflitti di interesse rilevati dalla Banca sono censiti all'interno del registro dei conflitti di interesse e nell'allegato "*Mappatura dei conflitti di interesse*" della presente *Policy*.

## **6 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

### **6.1 Gestione dei Conflitti di interessi rilevati nello svolgimento dei servizi di investimento**

Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento e/o servizi accessori erogati, la Banca considera la rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Nessun rilievo assume la natura del cliente i cui interessi possono essere pregiudicati dai conflitti. La Banca adotta adeguate misure di gestione applicate parimenti per la clientela al dettaglio, per la clientela professionale, per le controparti qualificate.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i Soggetti Rilevanti, impegnati in attività in conflitto, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le **possibili misure di gestione dei conflitti di interesse** individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- a. soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b. soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti, le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- c. procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente;
- d. procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- e. procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso;
- f. un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei Soggetti Rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;

- g. soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei Soggetti Rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- h. misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o servizio accessorio;
- i. misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

## 6.2 Gestione dei Conflitti di interessi rilevati nella distribuzione di prodotti assicurativi

In base a quanto previsto dalla Normativa di Riferimento sulla distribuzione dei prodotti assicurativi la Banca deve:

- adottare misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca, inclusi i dirigenti e dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa;
- mantenere ed applicare presidi organizzativi ed amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi devono essere proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e alle caratteristiche della Banca;
- attivare specifici controlli e presidi sull'attività di distribuzione assicurativa volti a garantire che tutti i prodotti assicurativi distribuiti rispettino le esigenze del mercato di riferimento e che siano scongiurati rischi di mancata osservanza delle norme di tutela del consumatore sulla base dei termini previsti dalla normativa IDD.

In ogni caso, la Banca è tenuta a:

- a) proporre contratti e suggerire modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
- b) operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
- c) astenersi dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- d) astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
- e) evitare di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nella presente Policy non contemplano quei casi che realizzano di per sé illeciti.

\*\*\*

I **conflitti di interesse** sopra individuati **sono stati gestiti dalla Banca** attraverso:

- l'adozione di un **efficace modello operativo**;
- una **chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità**;
- l'adozione di **procedure interne e punti di controllo**;

- la disposizione di mirate **regole di condotta**.

Per quanto attiene ai potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere contestualmente all'attivazione di eventuali programmi di bonus interni e/o sistemi incentivanti e/o assegnazione di obiettivi per singolo prodotto finanziario e/o assicurativo, la Banca definisce di prevenire l'insorgenza di tali fattispecie assegnando obiettivi di budget e/o congegnando sistemi incentivanti e/o programmi di bonus interni che non prescindano dalla cura dell'interesse del cliente, che prevedano una diversificata distribuzione dei prodotti finanziari e/o assicurativi, che non siano di ostacolo e anzi promuovano ogni comportamento onesto, equo e professionale da parte dei Soggetti Rilevanti.

La Banca fornisce una descrizione delle misure di gestione che intende intraprendere al fine di limitare il rischio associato ad azioni in conflitto con gli interessi della clientela. Si rinvia al dettaglio fornito nell'*Allegato – Mappatura dei conflitti di interesse*, nel quale sono evidenziati i conflitti e le misure di gestione adottate al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse. La Banca nell'individuazione delle modalità di gestione dei conflitti di interesse tiene conto che l'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica sui conflitti di interesse della Banca.

## 7 INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca fornisce una sintesi della presente politica di gestione dei conflitti di interesse e una descrizione generica dei potenziali conflitti di interesse all'interno dell'Informativa precontrattuale, consegnata preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento o dei prodotti assicurativi, alla clientela o potenziale clientela.

Inoltre, la Banca provvede a comunicare chiaramente alla clientela i casi in cui le disposizioni organizzative e amministrative adottate per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

Al fine di fornire la comunicazione di dettaglio sui conflitti di interesse che non risultano efficacemente gestiti, la Banca alimenta all'interno della procedura il registro dei conflitti di interesse. La Banca provvede a mappare all'interno del suddetto registro anche tutte le informazioni da inserire nella comunicazione da fornire alla clientela. In particolare, le informazioni che la "disclosure" deve includere sono:

1. la natura generale del conflitto;
2. le fonti dei conflitti di interesse;
3. i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
4. le azioni intraprese per attenuare i rischi.

La comunicazione deve inoltre indicare chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

La comunicazione di dettaglio sui conflitti di interesse non costituisce una autorizzazione a procedere bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

La Banca identifica all'interno del "registro dei conflitti di interesse" e nelle "Mappatura dei conflitti di interesse", di cui all'allegato 1 del presente documento le tipologie di conflitto per le quali occorre dare adeguata informativa alla clientela.

Nel caso nuove tipologie di operatività, non esaminate in questo documento, evidenziassero conflitti di interesse che è necessario rendere noti al cliente, la Banca preliminarmente all'erogazione del servizio di

investimento, nelle more dell'aggiornamento della policy sui conflitti di interesse, aggiornerà il registro conflitti di interesse e la mappatura dei conflitti di interesse.

## 8 REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il **registro** dei conflitti di interesse tiene traccia di tutti i conflitti di interesse che possono sorgere o che sono sorti in relazione alla prestazione di un servizio di investimento e/o servizio accessorio e nella distribuzione di prodotti assicurativi. La Banca è tenuta a mantenere aggiornato il **registro**, rilevando, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse:

- che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento;
- per le quali si ravvede la necessità di dare informativa alla clientela.

Nel registro sono riportati i tipi di servizi di investimento svolti o di prodotti assicurativi distribuiti dalla Banca per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. All'interno della procedura per la gestione del registro dei conflitti di interesse la Banca alimenta le seguenti sezioni:

1. Servizi di investimento/prodotto assicurativo in potenziale conflitto;
2. Descrizione del potenziale conflitto di interesse;
3. Descrizione della fattispecie di conflitto di interesse;
4. Descrizione della modalità di gestione dei conflitti di interesse;
5. Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione;
6. Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione;
7. Indicazione della necessità di dare disclosure del conflitto alla clientela;
8. Ente emittente.

Il registro in oggetto costituisce l'**archivio** dei conflitti di interesse connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento e prodotti assicurativi, emersi a partire dalla sua istituzione nonché delle operazioni compiute dalla Banca in conflitto di interesse. Il registro inoltre **alimenta l'informativa di dettaglio** che viene fornita alla clientela quando si ritiene che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente

La corretta amministrazione e gestione del registro dei conflitti è in capo al Responsabile interno *Compliance* della Banca che provvede al suo aggiornamento con cadenza almeno **annuale**

Il responsabile interno della *Compliance* avrà, dunque, il compito di amministrare il registro e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi, alla distribuzione di prodotti assicurativi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti.

Inoltre, un report sui conflitti di interessi che sono sorti o che possono sorgere è fornito al CdA della Banca.

## 9 AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della presente *policy* e la sezione dei conflitti presente all'interno dell'informativa precontrattuale, con cadenza almeno **annuale** e adotta misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Inoltre, la Banca provvede alla rivisitazione della propria Policy:

- nel caso di mutamento rilevante dell'operatività in tema di servizi di investimento e di distribuzione di prodotti assicurativi;
- nel caso di identificazione di nuovi conflitti di interesse;
- qualora sorgano circostanze che dovessero inficiare la validità della strategia seguita.

## **ALLEGATI**

Mappatura dei Conflitti di Interesse